



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *"Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante *"Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;

VISTO l'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, in materia di determinazione dei compensi di commissari straordinari, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

VISTO l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante *"Disposizioni in materia di trattamenti economici"*;

VISTO il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante *"Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

VISTI gli articoli 17 e seguenti del citato decreto-legge n. 109 del 2018, e, in particolare, il comma 1 dello stesso articolo 17, il quale prevede che le disposizioni del Capo III del medesimo decreto-legge *"sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017"*;

VISTO, altresì, il comma 2 del citato articolo 17 del decreto-legge n. 109 del 2018, secondo cui *"Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è nominato un Commissario straordinario il cui compenso è determinato con lo stesso decreto, in misura non superiore ai limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19. Con il medesimo decreto è fissata la durata dell'incarico del Commissario straordinario, fino ad un massimo di 12 mesi con possibilità di rinnovo"*;

VISTO l'articolo 19 del citato decreto-legge n. 109 del 2018, secondo cui al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato;

VISTO l'articolo 31, comma 2, del citato decreto-legge n. 109 del 2018, ai sensi del quale il Commissario straordinario si avvale, oltre che dell'Unità tecnica di cui all'articolo 18, comma 4, di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, le cui sedi sono individuate a Roma e quelle operative a Napoli e nell'Isola di Ischia;

VISTO, altresì, l'articolo 31, comma 5, del decreto-legge n. 109 del 2018, secondo cui al Commissario straordinario sono riconosciute le spese di viaggio, vitto e alloggio connesse agli spostamenti tra le sedi di Roma e quelle operative di Napoli e dell'Isola d'Ischia con oneri a carico delle risorse disponibili di cui alla contabilità speciale;

VISTO l'articolo 5-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, secondo cui *"[...] il Commissario*



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

straordinario di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, agisce anche con riferimento agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 26 novembre 2022 [...]";

VISTO l'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2024 lo stato di emergenza degli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia, a partire dal giorno 26 novembre 2022, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 27 novembre 2022;

VISTO l'articolo 1, comma 682, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*", che proroga al 31 dicembre 2025 il termine di cui al citato articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge n. 109 del 2018;

VISTO, altresì, il comma 684 del medesimo articolo 1 della citata legge di bilancio n. 207 del 2024, il quale stabilisce che, a decorrere dalla scadenza dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio del comune di Casamicciola, dell'isola di Ischia, il giorno 26 novembre 2022, al Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 109 del 2018 è trasferito il coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati e delle attività di assistenza alla popolazione nonché le relative risorse finanziarie e, conseguentemente, il predetto Commissario straordinario subentra nella titolarità della contabilità speciale istituita per l'emergenza con ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 948 del 30 novembre 2022;

VISTO, inoltre, il comma 685 del predetto articolo 1 della legge di bilancio n. 207 del 2024, il quale prevede che il Commissario di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 109 del 2018 provvede, altresì, all'attuazione degli interventi di cui al citato articolo 5-ter del decreto-legge n. 186 del 2022, per tutti i comuni dell'isola di Ischia;

VISTO l'articolo 1, comma 596, primo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*", che proroga al 31 dicembre 2026 il termine di cui al citato articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge n. 109 del 2018;

VISTO l'articolo 1, comma 598, della citata legge n. 199 del 2025, il quale prevede che "*Per le attività di assistenza alla popolazione di cui all'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è autorizzata la spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2026. Le relative risorse sono erogate nel rispetto dei criteri, delle modalità e delle condizioni definiti con ordinanza del Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130*";

VISTO l'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2018, recante "*Modalità applicative degli obblighi di trasparenza in PCM, ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 33/2013*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 2025, con il quale l'avv. Giovanni Legnini è stato, da ultimo, confermato nell'incarico in parola fino al 31 dicembre 2025;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, recante *"Disciplina della proroga degli organi amministrativi"*, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444;

VISTO il decreto n. 2992 del 31 dicembre 2025, con il quale il Commissario straordinario, *"ravvisata la necessità di assicurare la continuità amministrativa e operativa della Struttura commissariale nelle more delle determinazioni relativa alla nomina del Commissario"*, ha disposto la proroga degli incarichi dirigenziali e degli esperti della relativa Struttura;

VISTA la nota n. 36423 del 17 novembre 2025, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri ha avviato il procedimento concernente la nomina in parola e chiesto al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare l'avviso di competenza in ragione delle deleghe conferitegli ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022;

VISTA la nota n. 3604 del 30 dicembre 2025, con la quale il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare ha proposto la nomina del prof. avv. Marcello Giuseppe Feola a Commissario straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto;

VISTO il *curriculum vitae* del prof. avv. Marcello Giuseppe Feola;

VISTE le dichiarazioni rese dal prof. avv. Marcello Giuseppe Feola, in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;

VISTA, altresì, la dichiarazione resa dal prof. avv. Marcello Giuseppe Feola ai sensi dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTA, infine, la dichiarazione con la quale il prof. avv. Marcello Giuseppe Feola comunica di rivestire il ruolo di professore aggregato presso l'Università degli studi di Salerno a tempo definito e che, pertanto, ai sensi dell'articolo 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non è richiesta l'autorizzazione del Rettore della medesima Università per poter svolgere l'incarico istituzionale in questione;

RITENUTO di procedere al conferimento dell'incarico in parola al prof. avv. Marcello Giuseppe Feola, fino al 31 dicembre 2026;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, è delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della precitata legge 23 agosto 1988, n. 400;

SENTITO il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DECRETA

ART. 1

1. Il prof. avv. Marcello Giuseppe Feola è nominato, a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, Commissario straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 13.
2. Il prof. avv. Marcello Giuseppe Feola, in qualità di Commissario straordinario di cui al comma 1, provvede, altresì, fino al 31 dicembre 2026, all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, per tutti i comuni dell'isola di Ischia.

ART. 2

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, comma 5, del decreto-legge n. 109 del 2018, il compenso spettante al Commissario straordinario è determinato, nei limiti stabiliti dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nell'importo di euro cinquantamila annui lordi, a titolo di parte fissa, e nell'importo di ulteriori euro cinquantamila annui lordi, a titolo di parte variabile. La parte fissa del compenso sarà liquidata mensilmente. La parte variabile sarà liquidata in un'unica soluzione, alla scadenza del mandato, in quanto subordinata alla valutazione dell'Autorità politica competente, previa acquisizione di opportuna documentazione sull'attività svolta nel periodo di riferimento, in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati.
2. La relativa spesa è a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge n. 109 del 2018.
3. Il Commissario straordinario svolge direttamente le funzioni di responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 15 GEN. 2026

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Alfredo Mantovano

Alfredo Mantovano

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO 20/1/2026

Roma, 19.01.2026

IL REVISORE

Miceli

IL DIRIGENTE



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DEL
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

Si attesta che il provvedimento numero SN del 15/01/2026, con oggetto PRESIDENZA - DPCM 15/01/2026 - prof. avv. Marcello Giuseppe FEOLA - nomina a Commissario straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione nei territori dei comuni dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0002712 - Ingresso - 19/01/2026 - 15:23 ed è stato ammesso alla registrazione il 30/01/2026 n. 346

Il Magistrato Istruttore

DONATO CENTRONE

(Firmato digitalmente)



CORTE DEI CONTI